

TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Omaggi* — *Congedi* — *Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza* — *Proposta del Senatore Gallotti approvata* — *Nomina dei membri mancanti alla Commissione di contabilità interna delegata al Presidente* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato* — *Proposta del Senatore Lauzi* — *Osservazione del Relatore* — *Emendamento del Senatore Chiesi al primo alinea dell'articolo 16 appoggiato dal Senatore Lauzi* — *Accettato dalla Commissione e dal Guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Emendamento del Senatore Lauzi all'articolo 17 combattuto dal Relatore* — *Osservazioni dei Senatori Giovanola e Leopardi* — *Avvertenze del Senatore Lauzi, cui rispondono il Relatore ed il Guardasigilli* — *Ricezione dell'emendamento* — *Riserva del Senatore Chiesi* — *Approvazione dell'articolo 17 tranne l'ultimo comma* — *Approvazione degli articoli dal 18 al 22* — *Emendamento del Senatore Miraglia al N. 2 dell'articolo 23, combattuto dal Relatore e dal Guardasigilli, rigettato* — *Avvertenze dei Senatori Lauzi e Giovanola cui risponde il Relatore ed il Guardasigilli* — *Emendamento del Senatore Miraglia al N. 3* — *Obbiezioni del Relatore e del Guardasigilli* — *Schiarimento del Senatore Miraglia* — *Spiegazioni del Relatore* — *Nuove osservazioni del Senatore Miraglia* — *Approvazione dell'emendamento* — *Proposta di trasposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo del Senatore Miraglia oppugnata dal Guardasigilli* — *Ritiro della proposta* — *Osservazione del Senatore Giovanola e risposta del Senatore Miraglia* — *Approvazione dell'articolo 23 modificato* — *Proposta di un articolo aggiuntivo del Senatore Miraglia* — *Rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Altro articolo aggiuntivo dello stesso Senatore* — *Rinvio alla Commissione* — *Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 24* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Osservazioni del Senatore Lauzi in appoggio dell'emendamento* — *Ricezione dell'emendamento Chiesi e approvazione dell'articolo 24* — *Annunzio della surrogazione di due membri della Commissione di contabilità.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti i Ministri Guardasigilli e della Marina.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato.

Il cav. prof. Bianchi, degli Atti della 16^a consulta della Società degli insegnanti in Torino.

Il Direttore dell'Indicatore Ufficiale delle Strade ferrate, della navigazione e telegrafia del Regno di 200 esemplari dell'Indicatore medesimo.

I Senatori Giorgini, Di Sortino e Bellavitis chiedono il congedo di un mese, ed il Senatore Araldi quello di 10 giorni, che loro vengono dal Senato accordati.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, cioè il *Codice Penale militare Marittimo*, e per una *spesa straordinaria per l'ingrandimento dell'Arsenale Marittimo di Venezia*.

La necessità della pronta attuazione di questi due progetti di legge si fa talmente sentire che non posso a meno di pregare il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge: e chiedo al Senato se intende dichiararli d'urgenza. Chi ammette che sieno dichiarati di urgenza abbia la compiacenza di sorgere.

(Sono dichiarati di urgenza).

La legge relativa all'Arsenale di Venezia sarà stampata e distribuita negli Uffici.

Pel Codice Penale Militare Marittimo, trattandosi di cosa di tanta importanza mi pare che il Senato debba eleggere una speciale Commissione a squittinio di lista.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato).

Allora pregherei i signori Senatori a voler formare le schede per la nomina di questa Commissione.

Prima però desidererei stabilire il numero dei componenti, e proporrei che fossero 5.

Senatore Gallotti. Io proporrei che fosse rimessa

al signor Presidente la nomina di questa Commissione, altrimenti la sorte potrebbe far sì ch'essa cadesse sopra Senatori che non fossero presenti.

Presidente. Prima però conviene determinare il numero. Chi approva che la Commissione sia composta di 5 membri, sorga.

(Approvato).

Ora viene la proposta fatta dal Senatore Gallotti, che invece di fare questa nomina per ischede, sia data facoltà al Presidente di farla.

Chi crede che si abbia ad ammettere la proposta del Senatore Gallotti, voglia sorgere.

(Approvato).

Io dunque mi occuperò di questa nomina.

Vi sarebbe anche un'altra Commissione da completare.

I signori questori hanno compilato il bilancio preventivo del Senato pel 1869: questo venne già presentato al Consiglio di Presidenza, che lo ha approvato. Ora si dee rimettere alla Commissione di contabilità interna perchè ne faccia relazione al Senato radunato in seduta segreta.

I membri componenti la contabilità sono attualmente i signori Senatori Sagredo, Salmour, Gamba, Poggi e Pasolini. Il Senatore Sagredo non ha domandato che pochi giorni di congedo, e quindi potrebbe venire a compiere il suo ufficio; ma il Senatore di Salmour ha domandato un lungo congedo, ed il Senatore Pasolini anche esso non può intervenire almeno per qualche tempo. Si dovrebbero perciò surrogare due membri ai Senatori di Salmour e Pasolini. Propongo adunque ai signori Senatori di formare le schede per queste due nomine.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Per non perdere tempo, mi parrebbe che il signor Presidente potesse nominare pure egli stesso questi due membri per compiere la Commissione di contabilità interna.

Presidente. Essendo fatta dal Senatore Conforti la proposta, che la nomina di questi due membri da nominarsi per la Commissione di contabilità, sia fatta dal Presidente, io la metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Dunque il Presidente si occuperà anche di questa scelta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sul riordinamento del Notariato.

Abbiamo votato ieri l'articolo 15, ora siamo all'articolo 16.

Ne do lettura.

« La cauzione è data o in rendita del debito pub-

blico o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti. »

« Il Notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione. »

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola sull'art. 16 per una semplice traslocazione di un periodo, che nel progetto di legge sta nell'articolo 17. A me pare più regolare che dopo il primo paragrafo in cui è detto:

« La cauzione è data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti » venisse il quinto comma dell'articolo 17 che dice:

« Se la cauzione è offerta in denaro basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita sulla detta raggugliata a 100 lire per ogni cinque di rendita. »

Chiuderebbe l'articolo l'ultimo comma: « Il Notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione. »

Mi sembrava più regolare che quello che riguarda il modo di cauzione fosse tutto raccolto in un articolo: così l'articolo 17 non riguarderebbe che alla quantità delle cauzioni.

Se la Commissione aderisse a questa proposta, allora la traslocazione può farsi anche subito, diversamente se ne potrebbe parlare quando sarà posto in discussione l'articolo 17, al quale intendo di proporre un emendamento: nel qual caso sarà sempre lecito di aggiungere quel periodo all'articolo 16, giacchè l'aggiunta è permessa anche quando l'articolo è votato.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non accetterebbe il trasporto del quinto capoverso dell'articolo 17 all'articolo 16. L'articolo 16 stabilisce i modi di cauzione che sono 2, e dice che il Notaro ha sempre facoltà di sostituire un modo all'altro: l'articolo 17 specifica la quantità di questa cauzione tanto di un genere, quanto di un altro, sicchè il vero luogo di quel capoverso che riguarda la cauzione in denaro è l'articolo 17.

Senatore Lauzi. Dal momento che la Commissione non insiste, e d'altronde potendo lo stesso argomento essere nuovamente trattato quando si parlerà dell'art. 17, sospendo ogni proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. La Commissione ha voluto innalzare un trono dorato ai Notai, e in ciò le fo plauso; ma nello stesso tempo vi ha sparso in quà e in là alcune spine.

Ieri ho tentato di strapparne una di queste spine, proponendo la soppressione del n. 1 dell'articolo 15, ma mi vennero meno le forze, e rimasi soccombente.

Mi inchino al voto del Senato.

Trovo un'altra di queste spine nell'art. 16.

La Commissione vuol limitare la cauzione, che deve

darsi da un Notaio alla rendita pubblica, ed al deposito di danaro. La Commissione vuol togliere al Notaro la facoltà di dare cauzione mediante ipoteca.

Io credo, che alle due proposte della Commissione si debba anche aggiungere la cauzione ipotecaria. La cauzione ipotecaria fu sempre ritenuta una delle più solide garanzie quando l'ipoteca era occulta, e quindi piena di lacci e di pericoli. Fu ritenuta tale, quando il sistema ipotecario, sebbene fondato sulla pubblicità, presentava mille eccezioni, mille imperfezioni, le quali non assicuravano mai l'interesse dei creditori. Nonostante i gravi difetti dell'imperfetto sistema di pubblicità che per lunghi anni fu in vigore nei vari paesi d'Italia, la cauzione ipotecaria era desiderata, era ricercata, ed era ritenuta la migliore e la più solida delle cauzioni.

Il Codice Civile Italiano ha ridotto il sistema ipotecario alla maggiore semplicità possibile, alla maggiore possibile pubblicità, e si può dire alla perfezione; ed ora che il sistema ipotecario offre ai creditori ogni desiderabile garanzia, la cauzione ipotecaria non si tiene più per buona, per efficace, e la Commissione la respinge.

Ma la Commissione non pensa che respingendo la cauzione ipotecaria, toglie ad una quantità di piccoli possidenti, che sarebbero in grado di abilitarsi all'esercizio del notariato, la facoltà di poter correre questa onorevole carriera.

E perchè, o Signori, quando l'interesse a cui mira la cauzione può essere efficacemente guarentito con una ipoteca, perchè vuole la Commissione escludere questo mezzo di guarentia? L'ipoteca serve pure a guarentire i sacri interessi dei minori, i preziosi diritti delle doti, e perchè non potrà guarentire gli interessi dei clienti, che in fin de' conti hanno la facoltà di scegliere quel Notaro che offra maggiori guarenzie di scienza e di onestà, quel Notaro che sia designato dalla pubblica opinione come uomo di sperimentata dottrina e d'integro e illibato carattere incapace di mancar mai ai sacri doveri della sua nobile professione?

Secondo l'art. 897 del Codice di Procedura Civile, il Curatore dell'eredità giacente, che pure amministra un intero patrimonio, che può essere assai considerevole, non è tenuto a dar cauzione eccetto che con un semplice giuramento. Se un semplicissimo giuramento è riputato dal legislatore sufficiente cauzione per un curatore di un'eredità giacente, non sarà valevole una cauzione ipotecaria per l'interesse dei clienti che si valgono dell'opera del Notaro.

La Commissione, per sostenere il suo assunto, dice nella relazione che, verificandosi il caso che quest'ipoteca debba farsi valere in giudizio, lunghe e dispendiose sono le norme di procedura; ma anche su questo punto io non posso convenire coll'onorevole Commissione, perchè il nuovo Codice di procedura civile ha ridotto alla maggiore semplicità, ed al minor dispendio

possibile il procedimento delle espropriazioni sugli stabili.

Pure io potrei anche acquietarmi a queste ragioni addotte dall'onorevole Commissione, se in realtà fossero frequenti i casi di questi giudizi di espropriazione, occasionati dalle cauzioni date dai Notai, ma per fortuna l'esperienza mi dimostra, che rarissimi sono questi casi.

Prima del 1848, anch'io ho esercitato la professione d'avvocato nel mio paese, ed ho avuto parte in moltissimi giudizi di espropriazione e di graduazione, o mai una volta mi è occorso di vedere il caso, che si sia fatto valere un'azione ipotecaria contro di un Notaio per danni recati nell'esercizio della professione. Ma pure non ho voluto, o Signori, accontentarmi solo della mia esperienza anteriore al 1848, ed ho voluto spingere le mie indagini anche oltre, ed ho interrogato perciò un bravo e vecchio impiegato della cancelleria del Tribunale del mio paese, il quale gentilmente mi ha risposto con lettera molto recente del 6 di questo stesso mese ed anno, assicurandomi che in quarant'anni in cui egli trovai impiegato nella cancelleria del Tribunale, non ha visto neppure una volta simili giudizi contro Notai, tranne un solo caso di un giudizio per falso, che portò la condanna del disgraziato Notaro. Ho voluto citare questo fatto per confermare che sono rarissimi i casi, in cui questi giudizi di espropriazione contro i Notari si verificano, e ciò che posso dire francamente del mio paese, credo ad onore dei Notai d'Italia, che si possa ripetere di tutte le altre provincie del Regno.

Io per queste brevi considerazioni propongo la seguente aggiunta alla prima parte dell'articolo 16. « La cauzione è data o in rendita del debito pubblico, o con deposito di danaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca su beni immobili. Mi lusingo e spero, questa volta almeno, che anche l'onorevole Signor Ministro vorrà aderire a questa mia proposta, poichè essa non è altro che la riproduzione di ciò che prima si trovava nel progetto ministeriale.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Domando al Senato se intenda di appoggiare la proposta di aggiunta del signor Senatore Chiesi, consistente nelle parole *o con ipoteca*, in fine della prima parte dell'articolo 16.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiata.)

La parola spetta al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Aggiungerò qualche cosa, se torna d'uopo, in appoggio all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

L'articolo di cui ci occupiamo, apparentemente offre due maniere di cauzione: ma io non esito a dire che in realtà non ne offre che una sola. Finchè non giunga il tempo in cui la rendita pubblica si negozi alla pari, io credo che nessun Notaio e nessuna altra persona

tenuta a prestar cauzione, vorrà dare questa cauzione in denaro, quanto può con pari efficacia prestarla con una rendita pubblica, che gli costa poco più della metà.

Io ho fede nelle cose d'Italia, io mi rallegro che siam giunti al corso del 60 Olo, spero che potremo anche arrivare al 70 Olo, ma non so (io sicuramente no), non so se i miei figli potranno vedere la rendita giunta alla pari; dimo- lochè per il momento credo che i due mezzi di cauzione si riducano realmente ad uno solo.

Ora io osservo, giacchè non amo ripetere le ragioni dette dall'onorevole Chiesi, io osservo un'altra cosa; sia con danari, sia con rendita, per procurarsi la quale occorre adoperare danaro, sta sempre che quel piccolo proprietario, il cui figlio si avviasse alla carriera del notariato, non potrebbe dare la cauzione in danaro nè potrà comprare rendita pubblica senza contrarre un debito. Ora, io credo che sia sempre, ma specialmente ai tempi nostri, una cosa pericolosa, e vorrei anche dire rovinosa il fare debiti quando non si ha che una proprietà stabile. In questi casi convien sempre vendere un pezzetto di proprietà, anzichè tenere un debito capitale che frutta sempre, che non soffre nè intemperie nè altri accidentali disastri, mentre il frutto della terra è soggetto a continue variazioni ed a moltissime disgrazie; non sarebbe dunque bene tenere per norma della cauzione due mezzi che in ultima analisi si risolvono in un solo, e che obbligherebbero colui che non avesse che proprietà immobili a contrarre un debito per dare la cauzione.

Per queste ragioni aggiunte a quelle già esposte dall'onorevole preopinante, io vengo in appoggio alla di lui proposta.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Due sole parole per spiegare le ragioni per le quali la Commissione aveva chiesto, che la cauzione del Notaro debba essere fatta in rendita del debito pubblico o in deposito di denaro.

All'articolo 18 si dice:

« La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

- « 1. Al risarcimento dei danni cagionati dal Notaro nell'esercizio delle sue funzioni;
- « 2. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'Eranio dello Stato;
- « 3. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'Archivio o del Consiglio Notarile;
- « 4. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Ora, la Commissione ha pensato, che se per avventura si dovesse riscuotere tasse e multe, quanto deve cioè il Notaro nell'esercizio della sua professione, nei casi specificati dalla legge, avverrebbe che quando si desse l'ipoteca sopra un fondo immobile, bisognerebbe procedere ad una espropriazione forzata, la qual cosa

condurrebbe certamente ad un tempo, direi quasi infinito, ed oltre ciò le spese sarebbero gravissime. Per conseguenza coloro che avessero data la cauzione sopra beni immobili, andrebbero incontro a disastri.

Del resto, la Commissione non insiste, tanto più perchè il progetto del Ministero portava questa specie di agevolezza, ed in quel medesimo progetto sono specificati i modi coi quali questa cauzione deve essere data.

È cosa molto fastidiosa dare una cauzione sopra questi beni, perchè ci vogliono come accennava, pratiche dispendiose e lunghe.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Un'altra ragione avevami spinto a desistere dall'articolo corrispondente che era nel progetto ministeriale, ed è la seguente.

Ebbi l'onore di dire che la cauzione non si dà soltanto per far fronte ai danni, che per avventura i privati possono risentire, ma anche per pagare quelle ammende, quelle multe, a cui il Notaro può essere condannato. Ora non è chi non veda come, dandosi la cauzione con ipoteca, si sarebbe nella necessità di procedere ad un giudizio di espropriazione ogni qualvolta un Notaro fosse condannato a pagare 2, 3, 4 o 500 lire di multa: il che sarebbe di difficilissima, per non dire impossibile, esecuzione. Anche per questa ragione mi ero perciò in fatto a credere che la cauzione data o in rendita scritta sul Debito Pubblico oppure in danaro, riuscisse molto più opportuna. Ma poichè le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Chiesi, appoggiate da quelle dell'onorevole Senatore Lauzi, hanno grave importanza, io certamente non posso non rimettermene a quello che il Senato crederà di decidere in questa questione.

Infatti non posso d'altra parte dissimularmi che quando si tratta di piccoli possidenti, i quali non possono altrimenti provvedere per dare la cauzione, è bene anche spianar loro la via ad aspirare alla professione del Notariato senza andare a prendere a prestanza una cauzione, che ora potrebbero avere a poco prezzo, ed in seguito ad altissimo prezzo.

Mi pare che vi sia del bene e del male sia nell'una che nell'altra proposta, sicchè lascio giudice il Senato di deliberare sia per quella fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, che è quella del progetto Ministeriale, sia per quella fatta dalla Commissione che è quella del progetto attualmente in discussione.

Presidente. La Commissione dunque accetterebbe l'aggiunta proposta dal Senatore Chiesi?

Il Senatore **Poggi**, *Relatore*, fa un segno di adesione.

Presidente. Il Sig. Ministro l'accetta egualmente?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. Allora questa aggiunta, essendo accettata dalla Commissione e dal Ministro, entra nel testo.

La metto quindi ai voti.

Chi approva l'aggiunta del Senatore Chiesi « e con ipoteca sopra beni stabili » abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvata)

Metto ora ai voti l'articolo così modificato: lo rileggo.

« Art. 16. La cauzione è data o in rendita del debito pubblico, o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni stabili.

Il Notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione. »

Senatore Giovanola, Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Io proporrei di sostituire alle parole *beni stabili*, quelle *beni immobili*, perchè in Toscana stabile vuol dire casa.

Presidente. Domando al signor Ministro se ammette questa variante.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho alcuna difficoltà ad ammetterla.

Presidente. Dunque l'articolo è così concepito :

Art. 16. (*Vedi sopra*, sostituendo alla parola *stabili* la parola *immobili*.)

Chi ammette quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(È approvato)

Passerò alla lettura dell'art. 17.

« Art. 17. La cauzione deve rappresentare una rendita :

Di L. 500 per i Notari residenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti:

Di L. 300 per i Notari residenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti ;

Di L. 200 per i Notari residenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

Di L. 100 per tutti gli altri Notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

La idoneità della cauzione è dichiarata dal Tribunale civile in Camera di Consiglio, premesso il parere del Consiglio Notarile, e sentito il Pubblico Ministero. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola per fare un'avvertenza.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Dopo che è stata ammessa la cauzione per mezzo d'ipoteca, l'ultima parte di quest'articolo, non sta più bene nel medesimo. Essa era stata inserita ivi dalla Commissione, dopo essere stato soppresso l'articolo del progetto ministeriale, che parlava del modo di verificare l'idoneità della cauzione, tanto con ipoteca che in altro modo.

Ma ora che bisognerà ripristinare cotest' articolo, il capoverso del quale si discorre, deve ritornare nel medesimo. La Commissione intanto prega il Senato a volerle dar tempo fino a domani per formular di nuovo il suddetto articolo, che dovrebbe venire al seguito dell'articolo 17.

Presidente. Si tratterebbe dunque di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 17?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Due cose abbraccia l'articolo 17 principalmente: la misura della cauzione, e l'indicazione delle località, nelle quali la misura dev'essere diversa.

Incominciando dall'indicazione delle località, io mi permetto di far osservare al Senato, che questo criterio, dedotto dalla popolazione, non mi pare il più appropriato alla materia. Che nella legge comunale, trattandosi di determinare la rappresentanza del Comune, che è intimamente legata colla popolazione del medesimo, si misuri il numero dei rappresentanti dalla popolazione, ciò è perfettamente ragionevole. Ma qui, dove non si tratta che di un'importanza locale presunta, mi pare che il criterio della popolazione presenti due inconvenienti.

Il primo sarebbe questo: che urterebbe in certo modo quella determinazione per cui il più e il meno di un solo abitante cambia addirittura la natura della località, in cui il Notaro deve avere la sua residenza anche se vi sarà la differenza di uno sopra una popolazione di 10,000 abitanti, quando la popolazione non fosse che di 9999.

Il secondo inconveniente parmi questo: che la popolazione è essenzialmente variabile in fatto; in diritto varia ogni 5 anni, essendo prescritto che ogni quinquennio si debba fare il censimento della popolazione del Regno, e il resultamento rimanga come resultamento legale unicamente per quel quinquennio.

A me quindi sembrava che un altro criterio, molto naturalmente si presentasse, e prima di indicarlo aggiungerei che questo si lega colle osservazioni sull'altro comma dell'articolo, cioè sulla graduazione della cauzione, giacchè parmi che col criterio che avrò l'onore d'indicare, potrebbe ben scomparire quest'ultima cauzione delle lire 100 di rendita, che allo stato economico del paese in questo momento mi pare veramente illusoria.

Il mio emendamento che ho sviluppato brevemente, e spero abbastanza chiaramente consiste in ciò, che si dica: *La cauzione deve rappresentare una rendita di L. 500 pel Notaro residente in un Comune che sia capo luogo di provincia; di lire 300 pel Notaro residente nei Comuni che sono capo luogo di circondario; di lire 200 per i Notari residenti in ogni altro Comune.*

Io spero che questo cambiamento, che nulla toglie all'economia generale della legge, possa essere favore-

volmente accolto dalla Commissione in prima, e dal Senato poi.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Lauzi, il quale al 2, 3, 4, e 5 numeri dell'articolo 17 sostituirebbe il seguente emendamento.

« Di lire 500 per i Notai residenti in un Comune capoluogo di Provincia.

Di lire 300 per i Notai residenti in un Comune capoluogo di circondario.

Di lire 200 per tutti gli altri Notai. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi intende di appoggiare quest'emendamento, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** La Commissione non accetterebbe volentieri quest'emendamento per le ragioni che valgo a esporre.

L'importanza dei lavori del Notaro, dipende principalmente, a parere della Commissione, dalla popolazione maggiore o minore del luogo ove risiede.

Quando la popolazione di una città è grande, il numero e la molteplicità degli affari che si possono trattare da un Notaio, è pur grande; viceversa se è poca, gli affari son minori e meno gravi; quindi l'aver riguardo alla popolazione, pare che sia il miglior dato per stabilire quale debba essere la cauzione da darsi: perciò il progetto ministeriale in questo punto, fu accettato senza nessuna modificazione dalla Commissione. Così per esempio, lo avere fissato il massimo di lire 500, per i Comuni che hanno una popolazione eccedente i 100 mila abitanti è ragionevole; poichè si capisce facilmente che in questi Comuni i Notari tratteranno affari di una natura molte volte diversa dalla comune, e più proprii delle grandi città, e dove le grandi fortune ed i grandi capitali affluiscono: quindi è giusto che questi Notari diano una cauzione più forte.

Se noi prendessimo di mira invece l'importanza della città, dal lato amministrativo, se sia cioè, capoluogo di provincia o capoluogo di circondario, noi avremo un dato incerto, un dato fallace, perchè io credo, che l'onorevole Lauzi converrà con me, che fra un Notaio che risiede a Firenze, e un altro che risiede in Siena, Pisa o Lucca, tutta città capoluogo di provincia, vi è troppa differenza per la quantità e qualità dei contratti da stipulare e degli atti di ultima volontà: onde non sarebbe tanto conveniente, che fosse assoggettato alla stessa cauzione il Notaro di una città di ventimila anime, come quello di una di 100 mila, perciò non mi parrebbe accettabile la prima parte della proposta.

Riguardo poi alla soppressione dell'ultima categoria di lire 100 per tutti i Notai che rogano in comuni con meno di 10 mila abitanti, dirò che ciò si è fatto in riguardo ai comuni rurali, in cui gli affari sono scarsi, e in cui è probabile, che il Notaro sia del luogo, e non abbia grandi mezzi di fortuna da poter prestare una cauzione più grave.

Quindi anche per questo la Commissione non eliminerebbe l'ultima categoria, e manterrebbe l'articolo quale è.

Presidente. La parola spetta al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola.** L'onorevole Relatore avrebbe perfettamente ragione, se le circoscrizioni comunali in Italia fossero uniformi in tutte le regioni, ma invece vi è una grandissima differenza.

Egli che è Toscano sa meglio di me come in Toscana vi sieno dei comuni composti di tanti piccoli aggregati di paese, dove, se si applicasse ai Notai il sistema della cauzione proposta, ne verrebbe, che un Notaio stabilito in un piccolo aggregato, solo perchè quell'aggregato appartiene ad una associazione di parecchi popoli, come qui si chiamano formanti un comune di 20 mila abitanti, quel Notaio dovrebbe dare una cauzione, come quello residente in una città di 20 mila abitanti, locchè sarebbe ingiusto. Mi pare che la gradazione proposta dall'onorevole Collega Lauzi, risponderebbe meglio alle esigenze della equità nello stato presente delle circoscrizioni comunali dell'Italia.

Io però colsi l'opportunità di fare questa osservazione, perchè da lungo tempo chiedo che il Governo proponga una legge, colla quale debba stabilire un limite minimo di popolazione dei Comuni, e si abbiano a concentrare i comuni piccoli, i quali, massime nella Lombardia e nel Piemonte, sono di grandissimo imbarazzo alla buona amministrazione.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. L'aveva demandata prima il Senatore Leopardi.

Senatore **Leopardi.** Ho chiesta la parola piuttosto per un chiarimento che per altro. Mi pare che questa legge debba essere accompagnata da una tabella limitativa del numero dei Notai, onde, per stabilire la cauzione, la popolazione diventa un criterio insufficiente, perchè in un Comune di centomila abitanti, invece di esservi un Notaio, ve ne saranno dieci, ed un Notaio di un piccolo Comune essendo solo, farà egli tutti gli affari di quel piccolo Comune, forse maggiori della quota che spetterà a un Notaio di un Comune più popoloso in cui vi siano più Notai.

Io vorrei dunque che si chiarisse bene come questa cosa potrà andare, perchè dieci Notari dovrebbero dare dieci cauzioni tutti di lire 500 l'una quando sono Notai d'una città popolosa.

Mi si dica dunque come la popolazione diventi criterio certo della cauzione e si armonizzi con la tabella.

Senatore **Lauzi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Non ho che da replicare una brevissima osservazione alle cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione. E prima di tutto osserverò, che la Commissione non ha nulla risposto al mio argomento sulla durata della cauzione, sulla sua minore

variabilità; che uno dei miei argomenti fu questo che ogni cinque anni variandosi il censimento, ci sarà da variare qualche cosa nella gradazione delle cauzioni Notarili. D'altronde le cose che ha dette l'onorevole Senatore Poggi, per far sentire la massima importanza del Notariato nelle maggiori città d'Italia, potrebbero, secondo me, condurre ad una conseguenza, che in questa persuasione l'onorevole Commissione proponesse di mettere una cauzione di mille lire di rendita per alcune delle principali Città d'Italia, che si potrebbero nominare; come per esempio Torino, Milano, Firenze, Napoli, e via dicendo, cosa non nuova, di designare tassativamente in una legge alcune città. Su questo però io non faccio alcuna proposta, ed osservo solamente che la conseguenza dell'importanza che egli annette a queste grandi città, potrebbe essere quella che per esse si stabilisse una cauzione maggiore; ma questo poco riflette al principio del criterio dedotto da un assetto stabile, come è quello delle provincie e dei circondarii: e specialmente poi io non saprei dove trovare la ragione per mantenere ancora in molti Comuni, che rappresentano complessivamente una gran quantità di Notari, questa veramente illusoria e derisoria cauzione di cento lire di rendita, la quale può prestarsi comprando le cartelle al valore d'oggi per esempio con capitale di 1,200 lire, per cui io insisto nel mio emendamento, qualunque possa essere la sua fortuna.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi, Relatore. Io risponderò con una osservazione sola a quelle fattemi dagli onorevoli Senatori Lauzi o Giovancla.

Pur troppo vi sono delle disuguaglianze grandissime nelle diverse regioni d'Italia tra Provincie, Circondari e Comuni, e massimamente poi tra Comuni, in alcuni dei quali è piuttosto numerosa la popolazione, mentre è per così dire quasi impercettibile in altre. Le Provincie poi sono disparatissime per ampiezza, per territorio, per popolazione, ciò dipendendo dall'essera ancora organizzate in armonia con l'ordinamento degli antichi Stati a cui appartenevano. Ma questo stato di cose dovrà pur cessare.

Se dunque volessimo fin d'oggi stabilire un sistema, che avesse una base regolare e certa, bisognerebbe calcolare, che degli inconvenienti ve ne sarebbero non solamente a norma dell'articolo proposto dalla Commissione, ma molto più ancora a norma dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale prende per fondamento Provincie, Circondari e Comuni, che dovranno o prima, o poi, o più presto, o più tardi essere riordinati.

D'altra parte è sempre nei grandi centri che affluiscono i maggiori affari, si intraprendono le speculazioni più grandi, e le grandi industrie, e in vista dei maggiori affari, vi è senza dubbio una maggior responsabilità; onde se non si esige una maggior garanzia, le condizioni non sarebbero pari.

Quindi io non apporterei alcuna variazione a quello che si è fatto.

Quanto poi allo schiarimento richiesto dal Senatore Leopardi, rispondo, che ci deve essere una tabella dei Notari che sarà pubblicata unitamente alla legge; questa tabella fisserà il numero dei Notari probabilmente a proporzione della popolazione, e certamente nei luoghi più popolati vi sarà un maggior numero di Notari; ma non ne cessa per questo ciò che teme il Senatore Leopardi, che il Notaro di un luogo popolato sia per avere lo stesso numero d'affari di un Notaro dei Comuni rurali, e che quindi sia ingiusto l'assoggettarlo ad una maggiore garanzia.

Ciò non accadrà, stia pur tranquillo l'onorevole Leopardi. I Notari dei grandi centri faranno sempre più affari dei Notari dei piccoli Comuni, in primo luogo perchè in questi la riduzione del numero in ragione della scarsità degli affari non può giungere a tanto da non farne qualcuno più qua o più là; poi perchè gli affari nelle grandi città supereranno ordinariamente le previsioni, e pochi di essi, in ragione della importanza maggiore dei patrimoni e degli interessi che trattano, supereranno i molti dei piccoli Comuni.

La legge ha voluto prender di mira i grandi centri, ove si fanno per ordinario i grandi contratti, e dove vengono in campo i grandi milioni.

Si possono addurre delle ragioni in contrario al sistema adottato; ma la Commissione non troverebbe vi sia per ora un sistema migliore da preferirsi.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Alla risposta fatta dall'onorevole preopinante, io non avrei quasi nulla ad aggiungere. Dirò solo una cosa, che a me pare che nel fatto la proposta del Senatore Lauzi, s'incontra con quella della Commissione, poichè non è a credere che per regola la popolazione dei Comuni non sia proporzionata all'importanza amministrativa di ciascuno, sicchè vi siano capoluoghi di provincia o di circondarii, che abbiano una popolazione minore di quella di un Comune capo-luogo di mandamento. Ciò non ostante accade talora che vi sia per esempio, dei capoluoghi di provincia che hanno solo un'importanza fittizia; accade che vi sia un qualche capo-luogo di circondario, che conti appena cinque o sei mila abitanti. Ora, credete voi che noi possiamo mettere un Notaio in questi capoluoghi con l'obbligo di dare una cauzione di 500 ovvero 400 lire quando fa pochissimi affari?

Ecco perchè la circostanza a cui accennava il Senatore Lauzi ha la sua forza; ma l'elemento più positivo non può essere che quello della popolazione.

Quanto poi all'infima cauzione di L. 100, credo che anche siasi bene apposta la Commissione nello stabilirla, perchè pur troppo vi ha dei Comuni con una popolazione minore di due mila abitanti, dove il Notaio è condannato a non fare che piccoli e pochissimi affari pei quali questa cauzione è più che sufficiente.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a soddisfare l'onorevole preopinante e a dissipare gli scrupoli che gli eran nati.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Lauzi così concepito: « la cauzione deve rappresentare una rendita di L. 500 pei Notari residenti in un Comune capo-luogo di provincia; di lire 300 pei Notari residenti in un Comune capo-luogo di circondario; di lire 200 per tutti gli altri Notari. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato).

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ho chiesto la parola non già per una proposta, ma per fare una semplice riserva.

La mia riserva sta in ciò; che quando verranno in discussione le disposizioni transitorie, io intendo allora di fare una proposta, perchè sieno rispettate le cauzioni date dai Notari che sono nell'attuale esercizio delle loro funzioni. Non intendo di presentare e molto meno di sviluppare ora la mia proposta; ma ho creduto conveniente di fare questa riserva per prevenire qualunque obbiezione di inopportunità che potesse venirmi affacciata.

Presidente. Metto ai voti l'articolo, meno l'ultimo comma che la Commissione vuol poi trasportare altrove.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Si passa all'Art. 18. « La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

« 1. Al risarcimento dei danni cagionati dal Notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

« 2. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'Esercizio dello Stato;

« 3. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'Archivio o del Consiglio Notarile;

« 4. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 19. « Il sigillo menzionato nel num. 4 dell'art. 15, deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di Notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'Archivio ne fornisce un altro, sul quale oltre lo stemma viene inciso un segno speciale, di cui il Notaro prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'Archivio.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potrà il Notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'Archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei Notari defunti, e cessanti dall'esercizio. »

(Approvato).

Art. 20. Quando siano adempiute le formalità sta-

bilitate nell'art. 15, il Presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del Notaro nel ruolo dei Notari esercenti del Collegio, e fa inserire nel giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del Tribunale civile, l'avviso dell'ammissione del Notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capiluoghi dei Comuni, in cui il Notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al Presidente del Tribunale civile.

(Approvato).

Art. 21. Le disposizioni degli articoli 15 e 20 si osserveranno, in quanto vi possano essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del Notaro da uno ad altro ufficio.

Il Notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto Notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio Notarile, sarà pure trasmessa al Presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 22. Il Notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel Comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro tre mesi dal Decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del Notaro.

(Approvato).

« Art. 23. Il Notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume;

2. Se v'intervengono come parti, la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvochè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale dell'atto da stipularsi;

Il Notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** È evidente la ragione per la quale il Notaro non può stipulare per sé, e per i suoi parenti o affini. Il grave dubbio sta nel determinare nella linea collaterale il grado di parentela o affinità che impedisca al Notaio di ricevere un atto. Nella discussione della legge organica giudiziaria si esaminò

di proposito, se nello stabilire la incompatibilità de' giudici a sedere nella stessa sezione di un collegio per parentela o affinità, dovesse prevalere il sistema della legge napoletana, che estendeva la incompatibilità sino al quarto grado, o la piemontese che lo restringeva al terzo, e prevalse la opinione più favorevole alla indipendenza de' giudizi e da rendere tranquilli i litiganti; onde è che con l'articolo 15 si portò la incompatibilità sino al quarto grado inclusivamente. E si pensò allora di coordinare a questo principio le disposizioni del codice di procedura civile.

Da ciò nasce che nell'articolo 116 del codice di procedura civile è scritto, che il giudice può essere ricusato se sia parente, o affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti; e che nell'articolo 41 dello stesso codice è detto, che gli uscieri non possono fare atti del loro Ministero che riguardino parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente *sotto pena di nullità*. La legge ha temuto che un usciere potesse tradire il suo dovere nella intimazione di un semplice atto di citazione, che riguarda un suo parente o affine sino al quarto grado inclusivamente, e dovrà poi non dubitare dell'autenticità di un atto o testamento nel quale è interessato un parente o affine del Notaro sino allo stesso quarto grado inclusivo? Non si vede adunque la ragione per la quale in atti di maggiore importanza si volesse restringere l'incompatibilità sino al terzo grado.

Propongo perciò l'emendamento di sostituirsi alle parole *terzo grado*, le altre *quarto grado*.

Presidente. Io domanderò se è appoggiato questo emendamento.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato)

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento Miraglia.

Prima che essa avesse fatto il suo lavoro, e dopo la sua pubblicazione sono venute lettere, petizioni, memorie, per rappresentare alla Commissione ed al Senato che la restrizione portata dal numero due di questo progetto, che impedisce al Notaro di stipulare atti fra parenti in linea collaterale sino al terzo grado, era una disposizione gravosissima, specialmente nei comuni rurali e alpini. Si è detto che vi è tanta difficoltà di poter rogare un atto tra persone che non siano parenti del notaro, da render impossibile a questo di prestare in molti casi l'opera sua, onde si chiedeva che i divieti fossero ristretti al secondo grado soltanto fra i collaterali.

Ma ragioni di accogliere questa petizione in verità non vi sono, perchè il divieto ristretto al secondo grado sarebbe troppo poca cosa e contraria alle vigenti legislazioni; ma andare poi oltre il terzo grado, sarebbe cosa intollerabile.

Il paragone che crede fare l'onorevole Senatore Mi-

raglia fra gli affari giudiziari e gli affari contrattuali non pare alla Commissione che possa ammettersi.

La legge in materia giudiziaria deve essere più rigorosa perchè si tratta di affari contenziosi, in cui la posizione delle persone e gl'interessi sono in lotta, onde era bene premunirsi contro tutti i pericoli e fare in guisa, che i giudici non trattassero nè risolvessero affari in cui fossero interessati i parenti loro non solo in terzo ma anco in quarto grado, accadendo comunemente che anco in questo grado, secondo i costumi sociali la parentela è avvertita e riconosciuta. Il sospetto in questa materia non è mai troppo, e la legge ha fatto bene a prevenirlo con un divieto più largo.

Non è da meravigliarsi che siasi esteso questo rigore anco all'usciera che è un funzionario giudiziario, perchè dal fare o no una citazione od un'intimazione, dal farla bene, o dal farla male può dipendere la sorte di una controversia giuridica. Quindi per tutto quello che riguarda l'andamento di un giudizio, la legge è stata giustamente rigorosa.

Ma negli affari non contenziosi, quali sono i contratti e che si fanno tra le parti d'accordo tra loro, spingere il rigore di estendere il divieto oltre il terzo grado non avrebbe ragione sufficiente, e cagionerebbe un grave danno alle popolazioni, quindi la Commissione starebbe ferma nel lasciare il terzo invece del quarto grado. E giacchè ho la parola dirò ancora che al N° 3 dell'articolo dove dice *sia Procuratore generale o speciale dell'atto* dovrebbe invece dirsi *per l'atto da stipularsi*.

Senatore Miraglia. Mi riservo di proporre un altro emendamento al numero 3.

Senatore Poggi, Relatore. Allora mi taccio, perchè avrei ancora una osservazione da fare al numero 4.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per dichiarare di essere dolente anch'io di non potere accedere all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia. Sono stati già segnalati gli inconvenienti, e le difficoltà che si incontrerebbero, se si accettasse, massime nei piccoli paesi, dove sono quasi tutti parenti, in cui spesse volte non si saprebbe come fare gli atti.

Ma aggiungerò ancora un'altra considerazione, la quale mi pare che abbia una certa importanza.

Per l'autorità giudiziaria si tratta di sedere nello stesso collegio, di giudicare congiuntamente, di definire gravissimi interessi. Per l'Usciera dirò che esso è autorizzato da se solo a fare i suoi atti senza l'assistenza di alcuno. Perciò trovo ragionevole che l'ordinamento giudiziario e la Procedura Civile siano più severi di quello possa essere sul proposito il progetto in discussione, perchè il Notaro nel fondo è vero che certifica, è vero che è l'autore dell'atto, ma è vero pure, che un atto Notarile non si può fare che alla presenza di due testimoni.

Quindi anche per queste considerazioni io pregherei il Senato di ammettere l'articolo nel modo, che è stato proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero, nella compilazione del quale si è tenuto conto delle difficoltà cui si andrebbe incontro se si circoscrivesse di troppo il limite degli atti ricevibili dai Notai.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia che sarebbe al numero 2, il quale vuol sostituire il quarto grado al terzo.

Chi approva questa sostituzione, sorga.

(Non è approvata.)

Presidente. Il Senatore Miraglia ha detto che avrebbe anche un altro emendamento da proporre.

Senatore **Miraglia.** Al numero 3.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Prima di passare ad un altro comma, desidererei dire poche parole sul comma N. 2. Io vorrei domandare alla Commissione se colle parole *salvochè v'intervengano come procuratori, tutori, od amministratori* non si dia luogo a frodare la legge.

Faccio un semplice caso.

Un nipote del Notaio ha un affare nel quale è parte, supponiamo, un contratto di matrimonio. Non potrebbe quel Notaio rogarne l'istrumento; ed allora, cosa fa il Nipote? Fa la procura ad un altro suo fratello, cioè ad un altro nipote, il quale, in forza del *salvochè ti intervengano come procuratori*, v'andrà ugualmente senza che poi quel vago e lontano sospetto che ha dato origine a questa disposizione, venga razionalmente tolto di mezzo.

Domando solamente una spiegazione in proposito, perchè mi preoccupa questo timore.

Senatore **Poggi, Relatore.** La Commissione si fece carico di questo dubbio; ma non crede conveniente di togliere questa restrizione, perchè ordinariamente chi viene come procuratore, tutore od amministratore, non ha interesse in proprio nell'affare; e quindi, trattando gli affari di uno che non è parente del Notaro, può farlo, quantunque egli sia parente, perchè la condizione indispensabile prevista dalla legge è, che non sia parente del Notaro la persona che è veramente parte, ed è interessata in proprio nell'atto, non quella che interviene come procuratore od amministratore.

Senatore **Giovanola.** Forse per escludere il dubbio del Senatore Lauzi, si potrebbe cambiare il verbo *intervengano*, ed invece di dire *che v'intervengano*, che fa supporre l'intervento personale, si potrebbe dire: « che sono parte nell'atto. » Così si spiegherebbe meglio il concetto.

Senatore **Poggi, Relatore.** Ma questo vi è sul principio dell'articolo, dove è detto « se v'intervengano come parti » qui la parte è veramente quella che ha l'interesse. Anche il tutore che viene a rappresentare il pupillo non è parte interessata nell'atto; la parte interessata è il pupillo, ma il tutore non è che il suo

rappresentante in questa qualità, egli non è escluso dalla legge dal potersi presentare dinanzi al Notaro, suo parente.

Quindi non converrebbe aggiungere qui la parola *parte*, perchè vi è già sopra.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Io intendeva che appunto in principio dell'articolo, cioè del secondo comma, invece di dire « se vi intervengano come parti » si dicesse « se sono parti dell'atto da stipularsi » perchè allora si potrebbe ancora escludere il « salvo che v'intervengano come procuratori ecc. » In sostanza quando la parte, la quale ha interesse all'atto è in un dato grado di parentela col Notaio, questi non può ricevere l'atto, mentre se invece la parte interessata è estranea, qualunque sia la persona che la rappresenta, il Notaio può ricevere l'atto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che il concetto del secondo comma di quest'articolo è semplicissimo, e non possa incontrare difficoltà. Facciamo un esempio: ci sono delle parti, che non hanno alcun grado di parentela col Notaro, ma che non possono intervenire personalmente alla stipulazione di un istrumento, ed eleggono loro procuratore un parente del Notaro, il quale sia parente in secondo grado. In questo caso la legge dice; poichè questo parente non ha alcun interesse proprio, ma viene innanzi al Notaro qual procuratore di estranei, io consento al Notaio di prestare il suo Ministero.

In questo non credo che si possa incontrare difficoltà, essendo un'agevolezza che si fa senza alcun pericolo, credo anzi che questa riserva, quest'eccezione del secondo comma di quest'articolo sia giusta, e non leda menomamente lo spirito della legge.

Quanto al cambiare la parola *intervengano*, che suona *figurare, prender parte*, non sarebbe gran male; ma osservo che questa parola è direi *tecnica* dei Notari, i quali dicono *intervento delle parti*, per dimostrare la loro presenza.

Parmi che dopo queste dichiarazioni non vi possa essere alcuna difficoltà a che il Senato approvi questo secondo comma.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Il concetto così chiaramente espresso dal signor Ministro Guardasigilli è precisamente quello che intendeva anche io, e che tutto il mondo intendrà; ma il mio timore era che non essendovi, per esempio, le parole *salvochè amministratori, tutori e procuratori di estranei*, si potesse trovar modo di frodare la legge, e che quantunque non sia materialmente la parte, un'altra persona qualsiasi potesse dividere quell'interesse personale, che la legge vuole escluso

Del resto, quando il concetto dell'onorevole Guardasigilli da lui espresso colla sua autorevole parola, sia ben ritenuto, io son ben contento di aver promosso questa dichiarazione.

Presidente. Esaurito questo incidente, si passerà comma 3.

La parola spetta all'onorevole Senatore Miraglia per un emendamento che intende proporre.

Senatore Miraglia. La ragione per la quale il Notaio non può ricevere un atto nel quale è interessato egli stesso, od un suo parente o affine, si rileva a prima vista. Ma quando il Notaio è chiamato a ricevere una disposizione contenuta in un atto chiuso e sigillato, cosicchè ne ignora il tenore, mi sembra conveniente e giusto che non si pronunzi la sua incompatibilità a solennizzare questo atto.

Ecco le ragioni per le quali nelle leggi preesistenti si era detto, che non vi era incompatibilità, quando la disposizione era contenuta in un testamento che si era consegnato chiuso e sigillato.

Non veggio la ragione, per la quale la Commissione si è allontanata da questa disposizione scritta nel Codice francese, e anche nelle leggi napolitane; ecco perchè mi permetto di rassegnare al Senato il seguente emendamento che sarebbe un'aggiunta al N° 3 dell'art. 23, cioè aggiungere queste parole:

« Salvo che la disposizione si trovi in un testamento segreto non scritto dal Notaro o da persona in questo numero menzionata, e a lui consegnato sigillato dal testatore. »

Presidente. L'emendamento è stato letto dallo stesso proponente; ora io domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

La Commissione lo accetta?

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non crede di accettare l'emendamento del Senatore Miraglia, perchè a ciò provvede già la legge preesistente; il Codice civile parla appunto dell'atto che si può consegnare sigillato, e in quel caso dice, che se vi sono delle disposizioni in questo testamento, consegnato sigillato, favorevoli al Notaro o a persone parenti del Notaro, queste disposizioni sono valide e non vanno soggette a nullità, come lo sarebbero se fossero in un atto pubblico.

Se avessi alla mano il Codice, civile le darei maggiori particolari....

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Di modo che mi pare, che questa disposizione provveda agli atti pubblici che si fanno in presenza dei Notari, e distesi dinanzi a lui, non a quelli che si consegnano già sigillati.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Se nel Codice Civile si contenesse la disposizione di cui ha fatto parola l'onorevole Relatore della Commissione, certamente non avrei osato di proporre l'emendamento; perchè nella stessa legge sul Notariato si dice, che debbono essere rispettate le

disposizioni del Codice Civile per quanto riguardano le forme dei testamenti. E quest'articolo della legge sul Notariato, art. 49 del progetto, si è opportunamente collocato, perchè in Francia si faceva la disputa, se le disposizioni della Legge sul Notariato fossero pure applicabili a' testamenti. Disputa, la quale era cessata in Napoli per effetto della Legge sul notariato, la quale era scritta negli stessi termini nei quali si legge oggi nel progetto Ministeriale.

Ond'è che nel Codice Civile non parlandosi di validità di disposizioni testamentarie scritte a favore dei parenti del Notaro in un testamento a lui consegnato chiuso e sigillato, se non si ammettesse il mio emendamento, la conseguenza sarebbe questa; che se dopo aperto il testamento, che dal testatore si era consegnato chiuso e sigillato al Notaro, si rileverà che v'è un legato od una istituzione di erede a favore di un parente del Notaro, per le disposizioni del numero 3 dell'articolo in discussione si incorrerebbe nella nullità.

Dopo questa dichiarazione, non aggiungerò altre parole.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. A me pare che l'emendamento non potrebbe mai trovare luogo in questo articolo; perchè se noi facessimo una disposizione simile, il Notaro non potrebbe mai più ricevere un testamento; ma dovrebbe innanzi tutto domandare il permesso di leggerlo per verificare se mai quest'atto di ultima volontà contenga o no qualche disposizione dalla legge vietata.

Che cosa fa questo articolo? Impone l'obbligo al Notaro di rifiutarsi di fare taluni atti: dunque il Notaio deve conoscere questi atti; non potete vietare ad un cittadino di fare una determinata operazione, se questo cittadino non è in grado di conoscere l'operazione, che gli è vietato di fare. Il Notaro, dice la legge, si deve recusare a fare taluni atti; e naturalmente bisogna, perchè possa compiere quest'obbligo della legge, bisogna che sappia di che si tratta.

Ma quando si presenta un atto chiuso, si può dire al Notaro di recusarsi sopra un atto di cui non conosce il contenuto? Quindi quest'articolo non ha voluto imporre alcun obbligo al Notaro rispetto agli atti segreti di ultima volontà; e quando il Notaro non ha quest'obbligo, possiamo dire che le conseguenze cui accenna quest'articolo debbano estendersi anche a questi atti, del cui contenuto il Notaro non ha alcuna cognizione?

Ecco perchè credo che non parlandosi nell'articolo degli atti di ultima volontà, si è fatto benissimo, perchè, ripeto, non si poteva con una disposizione legislativa imporre un obbligo ad un cittadino, senza che questo cittadino sapesse che cosa gli si vietasse.

Credo quindi che se v'è qualche cosa da fare su questo proposito, lo si vedrà; ma che in questo arti-

colo non è possibile introdurre, almeno a senso mio, una disposizione la quale, rispetto ai testamenti segreti, esima il Notaio dall'obbligo che la legge gli impone di non ricevere gli atti che possano essere a lui favorevoli.

Pregherei quindi il Senato di procedere all'approvazione di questo articolo, lasciando poi alla Commissione di vedere se sia il caso d'introdurre qualche disposizione per evitare quell'inconveniente che è stato giustamente deplorato dal Presidente Miraglia.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore*. Ho detto poc'anzi che il Codice civile provvedeva e non mi era ingannato, perchè agli articoli 771, 772 si trovano appunto disposizioni, che chiariscono il dubbio dell'onorevole Senatore Miraglia. Questi due articoli sono posti nella Sezione seconda: *Della capacità di ricevere per testamento*.

Ecco gli articoli testuali:

« 771. Le istituzioni e i legati a favore del Notaro o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto.

« 772. Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore, o nell'atto della consegna. »

E dunque colpita di nullità la sola disposizione favorevole alla persona che ha scritto il testamento; ma non quella scritta a favor del Notaro. Che se la persona scrivente è stato il Notaro, non potrà conseguire il lucro scritto nel testamento, ma, non perchè Notaro sibbene per essere stato lo *scrillore* della disposizione testamentaria.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Pregho l'onorevole Relatore della Commissione di distinguere le carte testamentarie dall'atto di soprascrizione.

Quando un uomo per mandato del testatore, ha scritto il testamento segreto, poichè la legge non vuole che il testamento segreto sia scritto tutto di pugno del testatore, era naturale che si fosse pronunciata l'incapacità di colui, il quale ha scritto in suo favore disposizioni testamentarie. Ma la legge sul notariato, mira ad altro scopo, qual è quello di stabilire le forme da imprimere ad un atto il carattere dell'autenticità; onde è, che chi ha scritto il testamento in suo favore sarà incapace non per vizio dell'atto di soprascrizione e per nullità fulminata dalla legge sul Notariato, ma per virtù del Codice civile che ha pronunciato la incapacità di colui, che ha scritto in suo favore una disposizione testamentaria.

Quindi è ben diversa la disposizione del Codice civile dall'emendamento che io ho proposto.

E le forze riunite dell'onorevole Guardasigilli e della Commissione per vedere respinto il mio emendamento mi obbligavano ad osservare in ordine alla citazione dei due articoli 771 e 772 del codice civile che la teorica della *caducità* delle disposizioni testamentarie non ha alcun rapporto o legame qualunque con quella delle formalità degli atti autentici. Gli articoli del codice civile letti dall'onorevole relatore si riferiscono alla *incapacità* di ricevere pel testamento, o in altri termini alla *caducità* della disposizione, perchè una delle cause di *caducità* è la incapacità del legatario. Or che ha che fare la *caducità* che priva di effetto la disposizione testamentaria non per vizio radicale, ma per causa accidentale, con la *formalità* di un'atto autentico? Che ha che fare il sistema della incompatibilità di un pubblico ufficiale a ricevere un'atto, nel quale è interessato un parente, con l'incompatibilità stabilita unicamente nel rapporto dell'autenticità dell'atto e salvi i diritti delle parti sulla validità della carta come scrittura privata, con le citate disposizioni del Codice Civile relative alla materia della *caducità* delle disposizioni? Se adunque la legge non vuole per regola generale e per ragioni evidenti che il notaro ricevesse atti nei quali fosse lui o i parenti interessato, deve per la stessa ragione esprimere la eccezione in quanto alle disposizioni segrete.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi, *Relatore*. All'atto di consegna che vien fatta del testamento suggellato, non si può applicare il disposto del paragrafo citato. Egli non sa e non può sapere quello che vi è dentro, quindi non è fulminata la nullità sulla consegna dell'atto perchè il Notaro che fa testimonianza del ricevimento dell'atto sigillato non sa quel che contiene. Questa locuzione, è chiarissimo, che concerne le disposizioni le quali sono nell'interno dell'atto. Ora, nell'interno dell'atto non sono colpite se non le disposizioni fatte a favore di quello che ha scritto, e nonostante questo, la legge dice che se il testatore approva anche nell'atto di consegna quello che è dentro la disposizione è valida.

Sembra dunque alla Commissione che non vi possa essere dubbio.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia, secondo il quale si dovrebbero aggiungere in fine del n. 3 dell'articolo 23 le seguenti parole.

(Vedi *infra*.)

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato.)

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Ho domandato la parola sopra l'ultimo comma dell'art. 23. Desidererei che questo ultimo comma si trasportasse all'art. 66, per una ragione semplicissima. Nel capitolo cui è collocato il

numero 23 in discorso, si parla d'incompatibilità di ufficio di Notaro a poter rogare un atto quando vi sono interessati i suoi parenti; epperò il numero ultimo dell'articolo, che non si riferisce a motivo d'incompatibilità troverebbe il suo posto naturale nel capo de' provvedimenti piuttosto regolamentari.

La legge ha detto che il Notaro il quale stipula, deve essere sicuro del pagamento delle tasse e dei suoi onorari, e però ha diritto di dire alle parti che lo richiedono del suo ministero; non vi posso servire fino a che non mi paghiate le spese. Sta bene questa disposizione nel posto dove giace?

Non è questa una facoltà ai Notari di poter ricusare il loro ministero per disposto di legge. È unicamente un diritto che la legge dà ai Notari. Ecco perchè mi sembra di doversi porre questa parte dell'articolo 23 sotto l'articolo 66 dove si parla degli onorari e delle spese, perchè in questo articolo si dice che il Notaro per ogni atto, ha diritto al pagamento dell'onorario e delle spese, e nell'articolo 23 si dice il Notaro può ricusare il suo Ministero, quante volte questi onorarii stabiliti dalla legge non gli venissero concessi.

È in sostanza questione d'ordine, poichè molto raccomandava il Legislatore di badare al modo col quale vengono ad essere collocate le disposizioni di legge.

Del resto mi rassego al parere che potrà dare l'onorevole Relatore della Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se veramente il cambiamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, raggiungesse lo scopo che egli intende raggiunga, io non avrei difficoltà di fare questa trasposizione; ma mi permetta l'onorevole Miraglia di osservare che io credo, che se si adottasse il suo emendamento, forse si peggiorerebbe invece di migliorar l'ordine della legge. Di che si tratta nel capitolo a cui accenna l'onorevole Senatore Miraglia? Degli onorarii e delle spese. Dunque in quel capitolo, se si vuole essere conseguenti all'intestazione, non si può altrimenti parlare che degli onorarii e delle spese. Ora, di che stiamo trattando? Stiamo trattando dell'esercizio delle funzioni di Notaro e specialmente dei casi nei quali il Notaro deve e di quelli nei quali può rifiutarle.

Quindi mi pare che la disposizione di cui si parla, vada meglio in questo articolo che dopo, perchè dopo è finita la materia che riguarda l'esercizio delle funzioni notarili, ossia la materia che riguarda la possibilità, l'obbligo e la facoltà del Notaio di esercitare queste funzioni, e si entra a parlare di tutt'altro. Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Miraglia di acconsentire che questa disposizione resti al posto dove si trova.

Presidente. Il Senatore Miraglia aderisce?

Senatore Miraglia. Io mi dichiaro soddisfatto delle gravi osservazioni che ha messe innanzi l'onorevole

Guardasigilli, quindi non insisto sulla mia proposta. Però, prima di passare alla votazione dell'articolo, domanderei la parola per un'altra aggiunta che vorrei proporre.

Presidente. Se si tratta di un articolo aggiuntivo, si può votare prima l'articolo del progetto, poi si passerà a discutere sull'aggiunta che intende di proporre.

Rileggo adunque l'art. 23 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia, ed approvata dal Senato.

« Art. 23. Il Notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

« 1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume;

« 2. Se v'intervengono come parti, la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvochè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

« 3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi. »

« Salvo che la disposizione si trovi in un testamento segreto non iscritto dal Notaio o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Evidentemente il Presidente Miraglia proponendo quest'aggiunta, ha avuto in mira di escludere il pericolo della nullità dell'atto, nel caso che il testamento segreto riguardasse il Notaro e qualunque della sua famiglia. Cest essendo, questa disposizione già votata dal Senato, avrebbe sede più acconcia nell'art. 47 della legge, che parla delle nullità. Qui non si parla che della proibizione al Notaro di rogare certi atti e come proibizione sarebbe inutile. Io vorrei quindi soltanto pregare la Commissione di esaminare se l'aggiunta del Senatore Miraglia, per la migliore economia della legge, non stia meglio nell'art. 47 anzichè in questo: si potrebbe sospendere la votazione dell'articolo per mettersi d'accordo.

Presidente. L'emendamento è approvato, per cui ora non si tratterebbe più che della sua collocazione; ma siccome è stata approvata un'aggiunta a quest'articolo....

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. L'emendamento approvato forma parte integrale del numero 3 dell'articolo 23, perchè non è questo il momento di vedere quali formalità siano richieste a pena di multa. Quando verremo alla discussione dell'articolo 47 sarà allora il momento di

vedere se la disposizione del numero 3 dell'articolo 23, debba stare a pena di nullità, oppure in un modo diverso, ed allora mi riservo di proporre anche un emendamento all'articolo 47. Per ora la legge non parla di nullità: stabilisce meglio gli obblighi dei Notari, ed in qual caso non possano ricevere atti.

Il Senato ha ritenuto, che il Notaio non può ricevere atti tra vivi quante volte riguardino i parenti suoi, ed ha fatta eccezione per quante volte la disposizione fosse contenuta in un atto consegnato chiuso e suggellato.

Se questa disposizione dev'essere a pena di nullità dell'intero atto, o della parte relativa all'interessata, sarà il caso di vederlo quando si tratterà delle nullità, vale a dire al momento della discussione dell'articolo 47.

Presidente. Dunque io lo leggo come un'aggiunta al numero 3.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'articolo come è stato redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Senatore Miraglia. Domando la parola per un articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Quando due pubblici ufficiali, intervengono in un atto, debbono essere indipendenti tra loro. Per questa ragione, la legge del 25 ventoso, anno XI in Francia, e la legge napoletana del 1819, vietavano a due Notari congiunti o affini tra loro di ricevere e rogare il medesimo atto.

Perchè non si è ripetuta questa salutare disposizione nel progetto della Commissione? Forse perchè è sembrata inutile e senza scopo, per essersi abolito il principio delle citate legislazioni, che un atto autentico potesse essere ricevuto da due Notari senza intervento di testimoni.

Ma non si è posto mente che per l'articolo 777 del Codice civile, il testamento per atto pubblico può essere ricevuto da due Notari e due testimoni. Ora, essendo indubitato che i due Notari, intervenendo nella qualità di pubblici ufficiali, debbono necessariamente essere indipendenti tra loro, è cosa indispensabile stabilire la loro incompatibilità per parentela o affinità. Se non si stabilisce questa incompatibilità, non vi sarebbe nullità, perchè le nullità possono essere pronunciate dalla legge soltanto: *Nullitas trahit originem ab ipsa lege*, diceva Vanzio.

Per lo che propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« È vietato a due Notari parenti o affini tra loro e nei gradi contemplati dall'articolo precedente, di rogare il medesimo pubblico testamento. »

Presidente. Domando se l'articolo or ora letto dal Senatore Miraglia, e che dovrebbe venire intercalato nel progetto di legge fra gli articoli 23 e 24, sia appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non si era punto nella sua Relazione occupata dei due Notari, perchè il progetto ministeriale li aveva eliminati per gli atti pubblici, e ciò per buonissime ragioni, per cui non era il caso che la Commissione ne parlasse; ma il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Miraglia è piuttosto grave, quindi la Commissione farebbe preghiera che quest'aggiunta di articolo le fosse comunicata per prenderla in esame e riferirne nella seduta di domani.

Presidente. Assentendo il Senatore Miraglia a questa preghiera della Commissione, quest'articolo aggiuntivo, le sarà rimandato.

Senatore Miraglia. Domando la parola, intendendo proporre un secondo articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Intendo dir poche parole, al mio solito, sulle clausole *pro jurato*, e prego l'onorevole Relatore della Commissione di onorarmi della sua particolare attenzione.

Io non so se per diritto romano gl'istrumenti pubblici aveano l'esecuzione parata. Per i prammatici era un placito volgare, *instrumentum de jure comuni non habet executionem paratam*. A questa opinione si accostò l'illustre capo della scuola storica, il Cujacio. Spettava ad un Francesco Ropolla di sostenere con robusti argomenti, che la giurisprudenza italiana apponendo dal diritto romano estrasse i principii sulla esecuzione parata de' pubblici istrumenti.

Che che ne sia, non tutti gl'istrumenti pubblici importavano l'esecuzione parata, ma solamente i *guarentigiali*. La parola *guarentigia* è di origine barbara, ed ha presentato a' dotti materia di lunga dissertazione; ma mena a questo concetto, che siccome tutte le obbligazioni nelle quali interviene la fideiussione, vengono maggiormente assicurate, così è a credersi che ne' tempi barbari l'istrumento solenne, nel quale la solennità prescritte venivano osservate, fosse chiamato *guarentigiato*, cioè, fermo ed atto a far piena prova in giudizio ed a ottenere l'esecuzione parata.

Ora in che consisteva la *guarentigia* dell'istrumento? Dopo che il diritto canonico invase la legislazione civile, i prammatici facevan consistere tale *guarentigia* nella *pena* e nel *giuramento* delle parti che si scrivevano nella conclusione dell'istrumento, con questa formola: *pro quibus omnibus observandis, dictus T* (cioè l'obbligato) *obligavit se, haeredes et bona omnia, et sub poena et ad poenam dupli, et juravit*. Percorrete tutti i protocolli antichi de' Notari, e quei in talune regioni del secolo volgente, e troverete il *giuramento* per l'osservanza delle promesse e de' patti.

Dopo la rivoluzione di Francia fu secolarizzata la legislazione, e quindi per la forza delle cose non solo cadde di autorità la forza del giuramento ne' pubblici istrumenti, ma nelle leggi sul Notariato venne espres-

samente vietato ai Notari di inserire negli atti il giuramento promissorio o assertorio, sì perchè improduttivo di effetti giuridici, sì perchè non si continuasse in una pratica che ad altra conseguenza non avrebbe menato, che a quella di perpetuare la taccia di spergiuri per ogni difficoltà nell'esecuzione delle contrattazioni.

E se prima della unificazione legislativa taluni Codici di procedura autorizzavano i Notari a ricevere per qualche caso speciale il giuramento, come nella confessione degli inventari, il Codice di procedura italiana ha eliminato anche in questo caso il giuramento, e con l'articolo 872, altro non richiede che l'interpellanza del Notaro, se prima dell'inventario si fossero sottratte cose ereditarie, e la risposta non con giuramento, ma sul proprio onore.

Per lo che bisogna vie maggiormente rafforzare questo benefico principio, e vietare espressamente negli atti autentici la clausole *pro iurato*. Senza un divieto espresso del legislatore, chi potrebbe impedire un perturbamento morale?

L'articolo aggiuntivo adunque che ho l'onore di proporre è il seguente:

« È vietato di deferire alle parti alcun giuramento promissorio o assertorio o di apporre nel rogito la clausola *pro iurato*, o altra equivalente. Vedendo inserite tali clausole, o deferito il giuramento, la clausole si hanno per non apposte, ed inoltre il Notaro è punito con l'ammenda stabilita nel primo comma dell'articolo 102. »

Presidente. Domando al Senato se questo articolo aggiuntivo, è appoggiato.

(Appoggiato).

Domando ora se la Commissione crede che le sia rinviato insieme alle altre per farne studio e riferirne.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. Leggo l'art. 24.

« Art. 24. Il Notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del Collegio notarile a cui è ascritto. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. La Commissione a proposito di quest'articolo ha notato nella sua Relazione, che erano state fatte diverse proposte, e fra le altre quella di dare facoltà ai notai di esercitare il proprio Ministero per tutto il territorio del Regno da Napoli a Susa senza distinzione tra distretto e distretto.

L'onorevole Commissione rigettò questo troppo largo sistema, ma mi pare che essa si sia attenuta ad un eccesso opposto, ad un sistema troppo ristretto; mi pare che abbia limitata di troppo la giurisdizione dei Notai, epperò io proporrei un sistema medio, proporrei cioè che il Notaro possa prestare il suo ministero entro i limiti della provincia a cui appartiene, e ciò mi pare anche in armonia coll'articolo 3 dove è detto, che in ogni capoluogo di provincia vi è un Archivio. Appunto perchè in ogni capoluogo di provincia vi è un Archi-

vio, dal quale tutti dipendono i Notari della provincia, mi pare conveniente che il Notaio possa esercitare il suo ufficio in tutto il territorio della provincia a cui appartiene.

Ecco la proposta che crederei di poter fare in via di emendamento a questo articolo 24:

« Il Notaro non può prestare il suo ministero fuori del territorio della provincia a cui appartiene. »

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Desidererei prima di parlare, di sentire le osservazioni della Commissione riguardo all'emendamento del Senatore Chiesi, il quale se fosse accettato, toglierebbe la necessità delle mie osservazioni.

Senatore Poggi Relatore. Prima che la Commissione si pronunci su questo emendamento, è mestieri sapere se è appoggiato dal Senato.

Presidente. L'emendamento Chiesi all'articolo 24, è così concepito:

« Il Notaro non può prestare il suo ministero fuori del territorio della provincia alla quale appartiene. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi Relatore. È stata presentata al Senato una petizione, e qualche osservazione, è pervenuta di recente, le quali chiederebbero appunto che l'articolo fosse riformato nel senso in cui fu proposto dall'onorevole Chiesi. Ecco la difficoltà che si affaccerebbe la Commissione per non discostarsi dal testo di quest'articolo.

Quando si discusse l'articolo 30, l'onorevole Lauzi si riservò la facoltà di esaminare se per i Notari i quali già esercitavano, ed avevano un territorio più vasto di quello che non sarebbe da ora in avanti quello del Tribunale Civile, potevano o no mantenere il loro esercizio nel perimetro loro da prima assegnato.

Allora osservai che questa disputa si poteva presentare forse, non sull'articolo 24 come credeva, ma più specialmente sull'articolo 126 dove sono le disposizioni transitorie.

Ma allora non si presentò la questione sotto il punto di vista in cui oggi è proposta, vale a dire di stabilire se realmente il distretto, che chiamerò giurisdizionale, debba essere quello della provincia, o del Tribunale Civile.

Dopo che è dichiarato nell'articolo 3, che presso il Tribunale civile vi sarebbe un Consiglio notarile, le disposizioni dell'articolo 24, in questa parte, debbono essere in relazione con quelle dell'articolo suddetto, perchè non si potrebbe in verità ammettere che il Notaro, il quale fa parte di un Collegio Notarile, ed è sorvegliato dal Consiglio notarile in tutto il perimetro in cui ha giurisdizione il Tribunale civile, potesse estendere il suo esercizio al di là di questo distretto.

La vigilanza per parte del Consiglio Notarile cesse-

rebbe, non avendo esso giurisdizione al di là del medesimo.

Fu davanti alla Commissione ventilata e discussa la questione, se conveniva, o no, di porre il Consiglio Notarile piuttosto presso una Corte di Appello, o presso i Tribunali civili; e fu anche osservato che nello stato in cui si trova l'ordinamento giudiziario presente, i Tribunali civili sono in alcune provincie troppo numerosi; motivo per cui i distretti di questi Tribunali, e per conseguenza i distretti dei Collegi notarili sono piccoli, motivo per cui forse, non vi sarebbero per alcuni Notari sufficienti affari, e la periferia della giurisdizione potrebbe rimanere soverchiamente ristretta.

Ma si considerava che questo stato di cose non può durare, e che una riforma sulla circoscrizione giudiziaria è necessaria, e si considerava altresì che il progetto ministeriale stabilendo che vi dovesse essere un Consiglio Notarile presso ogni Tribunale civile, aveva precipuamente preso di mira la legge napoletana, la quale stabiliva che vi fosse un Collegio presso ogni Tribunale civile, giacchè nelle antiche provincie Napolitane i Tribunali civili avevano un raggio piuttosto vasto.

Ora, l'inconveniente che accadrebbe sarebbe questo di vedere che il Consiglio notarile avrebbe la vigilanza sopra un Notaro nel perimetro del distretto del Tribunale civile, e al di là non potrebbe vigilarlo per niente, nè richiamarlo alla osservanza dei suoi doveri, senza usurpamento delle attribuzioni altrui. A parere della Commissione, sarebbe stato più opportuno che invece di esservi un Consiglio notarile presso il Tribunale civile, vi fosse presso ogni Corte d'Appello, e allora il territorio d'esercizio dei Notari poteva essere più largo. Ma nell'attuale stato di cose l'articolo 24 a senso della Commissione dovrebbe rimanere come è.

Quanto poi ai Notari che sono già in esercizio, e che si trovino ad esercitare le loro funzioni in un territorio più vasto di quello che non era il distretto del Tribunale civile, sarà opportuno discorrerne quando verremo alle disposizioni transitorie.

Senatore **Lauzi**. Io ho pregato la Commissione a dichiarare le sue intenzioni per questo motivo, che mentre ritengo che a tenore delle riserve da me fatte,

quando si discusse l'articolo 3, che l'argomento della mia domanda si trasportasse alle disposizioni transitorie e precisamente all'art. 126, io sarei stato disposto ad abbandonare questa mia domanda, quando la Commissione ed il Senato accogliessero la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Siccome la mia domanda aveva per iscopo di togliere di mezzo questo repentino cambiamento di posizione di un povero Notaro che si trova in esercizio, sentimento questo a cui il progetto di legge già si accosta, quando permette che i Notari attualmente esercenti, possano continuare, quantunque non abbiano quei requisiti che sono richiesti nei nuovi, io mi era riservato questa domanda. Quando però l'emendamento del Senatore Chiesi fosse adottato, e che ciascun Notaro potesse rogare nel perimetro di una provincia intera, trovo che questo salto di posizione, questa diminuzione di vantaggi in alcuni Notari esistenti non avrebbe più luogo, e quindi risparmierei di fare la mia proposta.

Il Senato poi farà quello che crede; io mi riservo di parlare all'articolo 126, salvo che fosse adottato l'emendamento Chiesi, poichè in questo caso la mia proposta sarebbe superflua.

Presidente. Dunque rileggo l'emendamento Chiesi, colla variante da lui proposta, delle ultime parole:

« Il Notaro non può prestare il suo ministero fuori del territorio della provincia nella quale ha la sua residenza. »

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.
(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 21.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Annunzierò al Senato che in adempimento di uno degli incarichi di cui mi ha onorato, cioè la sostituzione di due Membri della Commissione per la contabilità interna, io pregherei i signori Senatori Giovanola e Mischi a volerne assumere le funzioni. Quanto all'altro incarico si provvederà ulteriormente.

Domani si terrà seduta pubblica alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)